



VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI "STRADA PER UN SOGNO" ONLUS DEL 18.06.2023

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di Giugno, attraverso la piattaforma ZOOM con credenziali di accesso ID 95628488721 Passcode 212079, fornite a tutti i soci iscritti regolarmente all'associazione per l'a.s. 2023 e rispedita a tutti i richiedenti per la partecipazione all'assemblea, si riunisce l'Assemblea Ordinaria degli associati dell'Associazione Strada per un sogno, convocata per questo giorno alle ore 13.00 prima convocazione ed alle ore 16.30 seconda convocazione, come da avviso spedito via mail a tutti gli associati e fatta comunicazione sul sito www.stradaperunsogno.com e su APP e pagine di FB ed Instagram dell'associazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche statuto come da indicazioni del RUNTS.

L'assemblea si apre alle ore 16.40 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.

Sono presenti:

Consiglio direttivo:

Luisa Musto (Presidente)
Stefania Tosca (Vice Presidente)
Matilde Percola (Segretario)
Giulia Musto (Tesoriere)
Claudio Percola (consigliere)
Gianluca Delle Foglie (consigliere)

Soci ordinari con relative deleghe:

Annamaria Mercantino, con deleghe di: Loredana Di Biase, Giulia Corradi, Simona Narducci, Simona Polemi, Alessandro Casanovi, Giorgia Grogna, Laura Varotto, Simona Torelli, Alessandra Violi Ferrari;

Giulio Tosca con deleghe di: Fiorella Cutaia, Maurizio Eralti; Diego Rossetti, Debora Crespan, Anna Sgarbi.

**Ottavia Meazzini
Claudia Contarini
Valentina De Pascalis
Vincenza Nardi
Paola Barchi
Cristina Interlandi**

Virginia Cirilli
Monia Valeri
Rosangela Spinelli
Daniela Morale

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale il presidente stesso Luisa Musto, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno Segretario dell'Assemblea anche ai fini della redazione del verbale è nominato dal Presidente, Matilde Percolla.

Quindi si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno che viene letto dal Presidente
LETTURA DELL'ORDINE DEL GIORNO

1) PUNTO N.1 Approvazione modifiche statuto come da indicazioni del RUNTS.

Il Presidente comunica che dopo aver inviato la pratica al RUNTS per l'inserimento dell'associazione nel Registro Unico a fine Marzo, il 3 Maggio è stata richiesta la modifica di parte di alcuni articoli così come da comunicazione che è stata allegata alla convocazione dell'assemblea e che nel termine di 60 giorni bisognava provvedere alle modifiche di tali articoli, come da precise indicazioni ricevute.

Il Presidente provvede alla lettura degli articoli così come modificati e come allegati alla convocazione dell'assemblea.

A seguito della lettura il presidente chiede ai soci di porre domande di chiarimento e di procedere al voto di approvazione con alzata di mano.

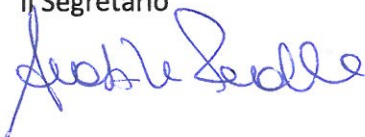
L'Assemblea preso atto delle indicazioni del Presidente e dopo ampia discussione vota nel seguente dei modi:

Esito votazione: **Tutti favorevoli con approvazione del testo dello Statuto modificato.**

A questo punto il Presidente dichiara che lo Statuto, così come allegato nella convocazione dell'assemblea è stato approvato all'unanimità, pertanto procederà alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto e successivamente sarà conclusa la procedura per l'iscrizione al Registro RUNTS.

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17.20, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ARTICOLO 1

E'corrente un'associazione non riconosciuta denominata **"Strada per un Sogno"** associazione di promozione sociale in sigla A.P.S. Ente del Terzo Settore.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ente di promozione sociale (A.P.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo è inserito detto acronimo in ogni manifestazione e comunicazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Taranto 74123 (TA), alla via Pitagora n. 102.

ARTICOLO 2

" Strada per un SognoA.P.S." ente del terzo settore è un Associazione apartitica, apolitica e laica, aperta a chiunque, senza discriminazioni di razza, cultura, etnia e fede religiosa. Non persegue alcun fine di lucro. Simbolo dell'Associazione è il corpo di una donna stilizzato con il pancione gravido.

ARTICOLO 3

L'Associazione è a tempo indeterminato.

L'anno sociale inizia 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'associazione ha come scopo quello di perseguire ai sensi dell'art. 5 c. 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 l'esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14/02/2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6/06/2001 e successive modificazioni;

Stefano Soreca

Luigi Rocco

Luigi Rocco

- Formazione universitaria e post- universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16 c.5 della legge 6/0/90 n. 223 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 18/08/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4/05/1983 n. 184;
- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Defence Force

L'associazione assume come principi fondamentali della stessa:

- 1) Il diritto alla Riproduzione avvalendosi delle tecniche Medico – scientifiche più recenti e moderne.
- 2) Difendere e sostenere, come riconosciuto dagli Organismi Mondiali sui diritti Umani, il diritto di accedere e ricercare una gravidanza attraverso la procreazione assistita e/o altre tecniche mediche innovative nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione fornisce, supporta, accompagna e informa le coppie e i singoli infertili nel percorso dalla scoperta dell'infertilità (cause) alla procreazione. L'attenzione è rivolta alla prevenzione e cura dell'infertilità fino alla conservazione della fertilità quale diritto dell'Essere Umano. Il tutto supportato dall'aiuto umano e tecnico dato dalla Medicina e dalla Scienza. In particolare l'Associazione per tutto quanto sopra descritto ha come scopo principale:

Balance

- a) Realizzare un servizio di assistenza per la prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità, avvalendosi di équipe di operatori sanitari e non altamente qualificati.
- b) Promuovere e sostenere la ricerca medico – scientifica in materia di infertilità, malattie genetiche e problematiche inerenti la riproduzione umana.
- c) Promuovere sul territorio nazionale la diffusione della conoscenza delle tecniche di procreazione medicalmente Assistita di primo, secondo e terzo livello.
- d) Operare interventi di sostegno psicologico alle coppie infertili in collaborazione con Centri pubblici e privati che operano nel settore dell'infertilità attraverso incontri, tavole rotonde, gruppi di ascolto, seminari convegni.
- e) Effettuare interventi di informazione presso Istituti Scolastici di secondo grado sui temi della Riproduzione Umana e sulla infertilità di coppia promuovendo l'opportunità del ricorso a visite specialistiche di controllo della popolazione giovanile in collaborazione con Enti scolastici (Dirigenti, Corpo docenti, famiglie).
- f) Promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti internet, libri, testi dispense, notiziari, pubblicazione e sussidi anche audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di formazione, studio, ricerca in questo settore e/o in altri analoghi o affini.

Cause Corso

- g) Promuovere più estese ed approfondite ricerche per prevenire e sconfiggere le cause di sterilità e di infertilità ed in particolare:
- 1) Favorire programmi di ricerca volti alla diagnosi, prevenzione e cura dell'infertilità.
 - 2) E' priorità dell'Associazione informare il singolo e la coppia infertile sulle tecniche tradizionali fino a quelle più moderne ed innovative. Questo attraverso la istituzione di laboratori e sportelli permanenti rivolti alle coppie e al singolo ma dove possa essere possibile anche l'aggiornamento e la formazione Specialisti.
 - 3) Coordinare ed unificare l'attività dei gruppi di ricerca;
 - 4) Istituire Borse di studio, progetti e contratti per giovani laureati, Specialisti e figure volte al sostegno psicologico delle coppie.
 - 5) Stimolare la diffusione dell'associazione, nel rispetto dei suoi principi, su scala nazionale e internazionale.
 - 6) Stabilire contatti con Scuole, Università, Organismi, Associazioni Scientifiche, Enti Nazionali e d internazionali con Cliniche di ricerca aventi analoghe finalità.
 - 7) Realizzare, direttamente oppure attraverso convenzioni con organismi specializzati pubblicazioni inerenti ai risultati di ricerche, curare la pubblicazione di articoli, di monografie e libri rispondenti al conseguimento dei fini dell'associazione.
 - 8) Organizzare corsi, seminari, convegni, pubblicazioni di materiale informativo e ogni altra iniziativa per informare sulle acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nonché per determinare collegamenti tra l'associazione e le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali più avanzate nel campo della ricerca medico - scientifica.
 - 9) Mettere a disposizione di chiunque faccia richiesta la competenza dei ricercatori e degli operatori sanitari nonché gli studi finanziati dall'Associazione per offrire un servizio volto al miglioramento delle terapie e dell'approccio psicosomatico con la coppia infertile.
 - 10) Stimolare e sostenere l'attività dei gruppi operativi di diagnosi e terapia dell'infertilità;
 - 11) Assicurare ogni ausilio ed assistenza tecnica a tutte le iniziative culturali, anche a livello strutturale promossa da Enti sia pubblici che privati.
 - 12) Creare gruppi di ascolto e incontri dove condividere esperienze.
 - 13) Istituire scuole di formazione ed insegnamento nel campo fisio- patologia della riproduzione, delle tecniche di PMA o di altri mezzi sanitari che possano raggiungere lo scopo della risoluzione della sterilità maschile e femminile, rivolta sia a medici, che a scopo paramedico, psicologi, biologi e tecnici di laboratorio.
- h) L'associazione volge l'attenzione anche verso il minore - neonato, bambino ed adolescente in osservanza e nel pieno rispetto dei principi riuniti nella Convenzione sui Diritti del Bambino e di tutte le norme internazionali applicabili, tenendo conto della legislazione Italiana e del Paese di origine del bambino. L'associazione cura i contatti con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali volti all'adozione, al fine di agevolare le coppie nell'iter dell'adozione stessa. L'associazione potrà stipulare convenzioni con Studi Legali, Associazioni ed Enti, ed organizzare iniziative di supporto psicologico alle famiglie interessate a tale iter.
- i) Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà chiedere contributi a Enti Pubblici e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi, compiere ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà più opportuna.
- j) L'associazione intratterrà rapporti di collaborazione con medici, professionisti, eventuali lavoratori e volontari che aderiscano ai principi dell'Associazione, riservandosi di recedere dalle collaborazione stesse qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito essenziale o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine dell'associazione.

Stefano Tose

Barbelle

Caro Auto

Per accedere alla carica di Presidente, membro del Consiglio direttivo o tesoriere è necessaria l'adesione a detti principi.

- k) L'APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

ARTICOLO 5

GLI ASSOCIATI

L'adesione all'associazione è libera e senza vincoli preclusivi, tanto per i Cittadini Italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia o all'estero, per le associazioni, le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico che ne accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi e le finalità istituzionali della stessa, e che intendano collaborare con la stessa per il loro raggiungimento.

Possono essere ammessi associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al 50 % (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di promozione sociale, queste sono rappresentate dal rispettivo Presidente del Consiglio direttivo.

La qualità di associato non è trasmissibile per atti tra vivi nemortis causa.

Nell'associazione ci sono 4 categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro i quali hanno fondato l'associazione, hanno diritto a partecipare all'assemblea ed hanno diritto di voto.
- Soci sostenitori: i quali pagano la quota associativa.
- Soci collaboratori: i quali collaborano con spirito di volontario e pertanto a titolo gratuito, mettendo a disposizione dell'associazione le proprie competenze professionali mediche, paramediche o comunque connesse con gli scopi e gli interessi dell'associazione. Essi hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto. L'associazione provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa contro gli infortuni, malattie connessi allo svolgimento delle attività sociali.
- Soci onorari: i quali vengano individuati su proposta dei soci e/o del Consiglio Direttivo per essersi distinti nella loro professione e/o in altre attività attinenti allo scopo sociale dell'associazione, ne accettano l'invito. Essi hanno diritto a partecipare alle assemblee, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro dei soci.

Gli associati hanno il dovere di:

1. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'ente, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. Rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3. Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

La qualità di socio sostenitore si acquista previa presentazione di apposita domanda sulla quale il consiglio direttivo deciderà con delibera insindacabile. La domanda può essere inoltrata in qualunque forma, deve in ogni caso contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l'impegno a partecipare alle attività dell'Associazione e ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

Tutti i soci hanno uguali diritti, hanno il diritto:

1. Partecipare in assemblea con il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'ente, e di parteciparvi;
3. Esaminare i libri sociali. A fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'ente alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa può essere pagata oltre che per contanti anche tramite bonifico, ricarica posta pay e paypal.

L'iscrizione effettiva avviene al momento della ricezione del pagamento della quota annuale.

Possono essere effettuate contribuzioni a titolo di liberalità al di fuori del tesseramento.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare e di voto nelle assemblee. La qualità di socio sostenitore decade automaticamente ove non venisse effettuato il pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno.

ARTICOLO 6

- CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO E DI ESCLUSIONE -

Possono far parte dell'ente tutti coloro i quali presentano domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo esplicitando la condivisione degli scopi associativi e la qualità di Socio, di Socio Collaboratore o socio Sostenitore che intendono rivestire.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, i regolamenti interni se presenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

C. Sora

Stefano

Antonio

Luca

Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'ammissione, lo comunicherà al socio richiedente, il quale, solo da quel momento, potrà procedere a versare l'importo della quota associativa per l'anno sociale in corso.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o oltre mezzo che ne attesti il ricevimento; la prossima assemblea dei soci regolarmente convocata, deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

E' facoltà di ciascun associato recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo.

L'esclusione del socio può avvenire per gravi motivi, per comportamenti in danno dell'associazione o comunque contrari allo spirito e ai fondamenti dell'associazione stessa, è deliberata dal Consiglio direttivo. È causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo che ne attesti il ricevimento; la prossima assemblea dei soci regolarmente convocata, deciderà in merito all'appello presentato.

All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio

I soci receduti, o esclusi, non hanno diritto di restituzione dei contributi versati a qualunque titolo e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

- ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE -

Sono organi dell' Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Comitato Scientifico
- Organo di controllo - Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è costituita da tutti i soci in regola almeno da 15 giorni con il pagamento della quota associativa. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Stefano Jace

Alfredo

Cesare Nasso

L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno da parte del Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ogni anno.

La convocazione può avvenire tramite affissione in bacheca nei locali dell'associazione, sul sito internet ufficiale, o tramite lettera raccomandata, Mail – Pec – sms, deve essere convocata almeno 7 giorni prima.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando viene fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno il quinto degli associati.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può tenersi presso la sede sociale o in altro luogo idoneo, con la possibilità di intervenire tramite sistemi multi- conferenza (skype – googlemeet –ecc.ecc.), ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 10 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 del Codice Civile, e si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea ordinaria delibera:

- Nomina e revoca del Consiglio direttivo;
- Nomina e revoca dell'organo di controllo e nomina e revoca del revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Ente.
- Relazione del Consiglio Direttivo.
- Approvazione del bilancio sociale: bilancio consuntivo e bilancio preventivo.
- Tutti gli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria degli associati delibera:

- Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci, in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea deve specificare la data, il luogo, l'orario e gli argomenti all'ordine del giorno, la seconda convocazione deve essere convocata dopo non meno di 24 ore dalla prima.

Stefano

Reale

Cesare

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'ente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, e in mancanza di questi da persona designata dall'assemblea. Il segretario nominato in assemblea provvede alla stesura del verbale.

ARTICOLO 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dai tre soci Fondatori, più sei consiglieri che vanno a costituire un organo collegiale di nove membri.

Il consiglio direttivo dura in carica un triennio, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, i membri sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

All'atto della nomina il consiglio direttivo attribuirà le cariche ai suoi componenti, nominerà il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di quattro consiglieri, la convocazione deve avvenire per lo meno 4 giorni prima dell'adunanza, deve indicare il luogo, la data, l'ora gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione, o di mancato rispetto del termine di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri e nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione, in giudizio e di fronte ai terzi, ha il potere di firma.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali dell'assemblee dei soci e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese estratti. In caso di dimissioni o di grave impedimento del Presidente, il Vice presidente ne assume transitoriamente i compiti.

Stefano Pace

Alfredo

Cesareusto

Il consigliere Tesoriere, custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità attraverso l'istituzione del libro cassa. Il Tesoriere esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio, annota le entrate e le uscite, cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi potendosi avvalere anche della collaborazione di terzi. Egli ha la gestione, anche per delega dei rapporti con gli istituti di credito e più precisamente con firma singola per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro); per le operazioni finanziarie di importo superiore, alla firma del tesoriere dovrà abbinarsi quella del presidente o del vice presidente.

Stefano Pace

E' competenza del consiglio direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione:

1. Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
2. Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
3. Decidere sulle domande di adesione all'ente e sull'esclusione dei soci;
4. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
5. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti "se presenti", oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
6. Decidere l'eventuale quota associativa annuale;
7. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, oltre che la gestione e il corretto funzionamento dell'ente.

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
- Sopraggiunte cause di incompatibilità come previsto dal presente statuto;
- Perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più cause così come previsto nel presente statuto.

Stefano Pace

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino l'incarico per uno o più motivi indicati nel comma precedente, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Stefano Pace

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Stefano Toree

Abbate

De Rosa

ARTICOLO 14

COMPENSI PER LE COLLABORAZIONI LAVORATIVE E RIMBORSI SPESE

L'Associazione può avvalersi di prestazioni professionali occasionali, di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro dipendente anche da parte dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo assumere prestatori d'opera, collaboratori e dipendenti, stabilendone la retribuzione. Salari e stipendi non possono eccedere del 20% quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, ivi ricomprendendo anche le spese di rappresentanza entro il limite massimo che dovrà essere approvato ogni anno dall'assemblea, ogni anno l'assemblea dei soci può deliberare un rimborso forfettario ai membri del consiglio direttivo per l'espletamento delle funzioni di interesse comune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In caso di eventuali erogazioni di rimborsi spese o compensi per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'associazione da parte degli associati, organi amministrativi o di controllo, avverranno tassativamente nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e comunque in misura non superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/94 e dal D.L. 239/95 convertito nella L. n° 336/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 15

DEL VOLONTARIATO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati che svolgono la loro attività in modo occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Stefano Tese

Brade

Luise Noto



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.

ARTICOLO 16

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera assembleare ai sensi dell'art 8 del presente statuto, o per inattività dell'assemblea stessa protratta per oltre due anni o nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina l'organo liquidatorio.

I liquidatori terminata la liquidazione, procederanno alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Taranto.



ARTICOLO 18

NORME TRANSITORIE APPLICABILI

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Stefano Poree

Beccab

Paolo Vito

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

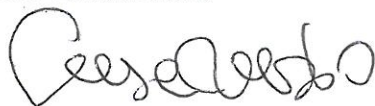
ARTICOLO 19

NORME APPLICABILI.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Taranto, il 18.06.2023

Presidente: Luisa MUSTO



ice Presidente: Stefania TOSCA

Stefania Tosca

Segretaria: Matilde PERCOLLA

Matilde Percola



Agencia
Entrate
Direzione Provinciale: Torino
Ufficio Territoriale: Torino
Atto Privato n. 1276
Registri: 26 LUG. 2023

A TITO ESSENTE

MADETO
Olineo QUARTO
firma su delega del Direttore Provinciale

Quarto